



## COMUNE DI PESARO

Servizio sostenibilità e servizi ai cittadini e alle imprese  
Ambiente e Energia

*Ordinanza N° 1859 del 31/10/2019*

Oggetto:	<b>PROVVEDIMENTO CONTINGENTE PER LA RIDUZIONE DELLA CONCENTRAZIONE DEGLI INQUINANTI NELL'ARIA AMBIENTE - MISURE DI LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE DEI VEICOLI PIU' INQUINANTI.</b>
----------	---

### IL SINDACO

#### **Preso atto:**

- dell'art. 7 comma 1 lettera b) del "Nuovo Codice della Strada" D. Lgs. 30/4/1992 n. 285 e successive modifiche e integrazioni che prevede che i Comuni possono, con ordinanza del Sindaco, limitare la circolazione nei centri abitati di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti, nonché gli articoli 5 e 6 che demandano al Sindaco la facoltà di adottare provvedimenti relativi alla circolazione nel territorio comunale.
- del Piano di Azione approvato dalla Regione Marche con DACR 52/2007 in applicazione del D. Lgs. 351/1999 art. 7 comma 2 che prevede una serie di misure da adottare nel breve periodo, per ridurre il rischio di superamento dei valori limite per l'inquinamento atmosferico, individuando le autorità preposte alla gestione della situazione di rischio e che comprende il Comune di Pesaro in Zona A in cui è concreto il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme degli inquinanti in atmosfera (PM10);
- del Piano di Risanamento e Mantenimento della qualità dell'Aria ai sensi del D Lgs. 351/1999, artt. 8 e 9, approvato con Deliberazione Amministrativa dell'Assemblea Legislativa Regionale n. 143 del 12/1/2010 che prevede una serie di misure strutturali da adottare nel medio e lungo periodo, per ridurre le emissioni di sostanze inquinanti in atmosfera, investendo i maggiori settori emissivi;
- del D. Lgs. n. 155 del 13/8/2010 di recepimento della DIR 2008/50/CE, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, che delinea un nuovo quadro gestionale della qualità dell'aria al fine di garantire un approccio coerente ed uniforme in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente nel quadro del riparto di competenze tra Stato, regioni e enti locali;
- della deliberazione amministrativa dell'Assemblea legislativa regionale n. 116 del 9/12/2014 "Zonizzazione e classificazione del territorio regionale ai fini della valutazione della qualità dell'aria ambiente".

#### **Considerato che:**

- tramite la Rete Regionale di Qualità dell'Aria è in corso il monitoraggio della qualità dell'aria mediante l'utilizzo di centraline dislocate nelle aree urbane di Pesaro, Fano e Urbino, anche tramite polverometri per il rilevamento dei valori di polveri sottili (PM 10);
- il traffico veicolare rappresenta una delle più significative componenti dell'inquinamento atmosferico nelle aree urbane;



- è necessario richiamare l'attenzione della popolazione su un uso più consapevole e razionale delle auto private, stimolando il senso di responsabilità sociale e di partecipazione collettiva alla soluzione dei problemi legati al traffico urbano;
- il risanamento e la tutela della qualità dell'aria costituiscono un obiettivo irrinunciabile e inderogabile nelle politiche di questa amministrazione, valutate le implicazioni sulla salute dei cittadini e sull'ambiente.

**Ritenuto** necessario sostituire le proprie ordinanze n. 800 del 04/06/2018, n. 1347 del 12/09/2018 e n. 1634 del 24/10/2018 in attuazione della deliberazione della Giunta Regionale Marche n. 1088 del 16/09/2019 "Misure contingenti 2019/2020 per la riduzione della concentrazione degli inquinanti nell'aria ambiente nel territorio dei Comuni della zona costiera e valliva" la cui attuazione è demandata ai Sindaci mediante propri provvedimenti.

## ORDINA

Il **divieto della circolazione** dinamica su strada nell'area urbana di Pesaro denominata "**Zona blu**" delimitata da "inizio Comune di Pesaro Strada Statale 16 Adriatica (località Fosso Sejore), Strada Panoranica Ardizio, Via Lombroso, Via Guerrini, Via Carloni, Via Pantano, Strada Pantano Castagni, Via Pertini, Via Bonini, Via A. Costa, linea ferroviaria FF.SS., fiume Foglia, mare" delle seguenti **categorie di veicoli** (anche se provvisti di Bollino blu attestante il controllo dei gas di scarico):

### A) VEICOLI ORDINARI

- Veicoli diesel pre Euro, Euro 1, Euro 2, Euro 3;
- Veicoli a benzina pre Euro, Euro 1;
- Autobus urbani ed extraurbani diesel pre Euro e Euro 1, 2, 3;
- Motocicli > 50 cm<sup>3</sup> 2 tempi pre Euro;
- Ciclomotori ≤ 50 cm<sup>3</sup> pre Euro.

### B) VEICOLI SPECIALI

- - macchine agricole;
- - macchine operatrici.

È consentito l'utilizzo sia delle macchine agricole sia delle macchine operatrici nei cantieri e nelle zone agricole o di verde pubblico e privato, siti nella Zona blu, fermo restando che il trasporto dei medesimi nel luogo di impiego deve avvenire mediante altro veicolo consentito.

### ECCEZIONI AL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE

Non sono soggetti alle limitazioni della circolazione di cui al presente provvedimento le seguenti categorie di veicoli:

- -automezzi per il trasporto pubblico, che non rientrano fra quelli di cui al comma 232 della L. 23/12/2014, n. 190;
- -taxi e veicoli NCC (Nolo Con Conducente) fino a 9 posti, che non rientrano fra quelli di cui al comma 232 della L. 23/12/2014, n. 190;
- -veicoli delle forze di polizia;
- -veicoli di altri ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria in servizio;
- -veicoli delle forze armate;



- -veicoli sanitari e di soccorso (compresi: ambulanze ed automediche; veicoli dei medici in visita domiciliare; veicoli dei Vigili del Fuoco, della Protezione civile, dei servizi tecnici degli Enti locali e dei servizi tecnici delle aziende che esercitano pubblici servizi (acqua, gas, energia elettrica, telefoni, igiene urbana, etc.), ma esclusi i veicoli delle imprese che eseguono lavori, forniture e servizi per i medesimi enti; autofunebri, carriattrezzi adibiti al soccorso stradale;
- -veicoli diretti alle strutture sanitarie di tipo ospedaliero che trasportano pazienti, medicinali, plasma e altro per trasfusioni, organi da trapiantare, gas e materiali medicali, attrezzature, per i quali può essere motivato lo stato di necessità e urgenza; veicoli che conducono al domicilio dei pazienti gas medicali, medicinali salvavita e attrezzature mediche salvavita, per i quali può essere motivato lo stato di necessità e urgenza;
- -veicoli al servizio delle persone invalide;
- -veicoli elettrici, ibridi, a gas metano, GPL, idrogeno;
- -veicoli dualfuel alimentati in parte a metano o GPL, eccettuati gli Euro O o pre Euro, a condizione che utilizzino effettivamente anche il metano o il GPL mentre attraversano i luoghi di applicazione;

Non sono consentite ulteriori eccezioni, neanche per il carico e scarico.

**DEROGHE AL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE CON PERMESSI TEMPORANEI DI TRANSITO** (per soli veicoli commerciali da trasporto merci in dotazione ad imprese)

Veicoli in possesso di permessi temporanei di transito individuati dalla targa, al fine di consentire lo svolgimento di attività produttive altrimenti impossibilitate, su comunicazione scritta e motivata degli operatori economici interessati, con specificazione della sua durata ed esclusivamente per i seguenti veicoli:

a) veicoli commerciali leggeri da trasporto merci diesel con MTT fino a 3,5 t, esclusi i diesel pre Euro ed Euro 1 senza FAP, e i veicoli commerciali pesanti da trasporto merci diesel fino a 14 t, esclusi i diesel pre Euro ed Euro 1 senza FAP, appartenenti ad imprese che documentino la necessità di svolgere attività produttive all'interno della Zona blu o di attraversarla per svolgerle altrove, in mancanza di alternative stradali ragionevolmente agevoli. Il numero massimo di permessi temporanei concedibili a ciascuna ditta è di 5 validi per il periodo di vigenza della presente ordinanza;

b) veicoli commerciali pesanti diesel di trasporto merci, con MTT superiore a 3,5 t esclusi i diesel pre Euro ed Euro 1 e 2 senza FAP, appartenenti ad imprese che documentino la necessità di eseguire lavori edilizi, impiantistici e comunque di ingegneria civile, all'interno della Zona blu, o di attraversarla per svolgere tali lavori altrove, in mancanza di alternative stradali ragionevolmente agevoli, per i quali lavori sussista il necessario titolo abilitativo edilizio e dei quali lavori siano esecutrici in conto proprio, oppure siano, a seguito di regolare contratto od ordinazione commerciale, appaltatrici o subappaltatrici o cottimiste o fornitrici con posa in opera (il permesso temporaneo non è pertanto concesso ai semplici fornitori);

c) veicoli commerciali pesanti diesel di trasporto merci, con MTT superiore a 3,5 t esclusi i diesel senza FAP pre Euro ed Euro 1 e 2, appartenenti ad imprese che documentino la necessità di rifornire negozi alimentari ed attività di ristorazione di prodotti alimentari e prodotti petroliferi, all'interno della Zona blu, o di attraversarla per svolgere altrove tale attività, in mancanza di alternative stradali ragionevolmente agevoli, alle seguenti ulteriori condizioni: i veicoli dovranno essere muniti dell'apposito contrassegno previsto dalle norme sulla circolazione stradale; il numero massimo di permessi temporanei concedibili a ciascuna ditta è di 3 validi per il periodo di vigenza della presente ordinanza. Le comunicazioni potranno essere presentate, in nome e per conto delle singole ditte, anche dai loro consorzi.



I veicoli di cui alle suddette lettere a), b), c) sono inoltre autorizzati a circolare nella Zona blu anche negli orari di vigenza delle limitazioni alla circolazione stradale di cui al presente provvedimento per raggiungere la sede del Corpo Polizia Municipale, in Via Mario del Monaco n. 21, per la presentazione della comunicazione.

Il permesso temporaneo potrà essere rinnovato a seguito di nuova comunicazione scritta.

#### STRADE NELLA "ZONA BLU" ESCLUSE DALL'APPLICAZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE

- Strada Statale 16 Adriatica, per garantire l'attraversamento della zona urbana sottoposta a limitazioni della circolazione stradale;
- Viale dei Partigiani nel tratto compreso tra la SS. 16 Adriatica e Viale Marconi;
- Viale Marconi nel tratto compreso tra Viale dei Partigiani e la SS. 16 Adriatica;
- Strada Panoramica Ardizio;
- Via Lombroso;
- Via Guerrini;
- Via Carloni;
- Via Pantano, tratto compreso tra Via Carloni e Strada Pantano Castagni;
- Strada Pantano Castagni;
- Via Pertini;
- Via Bonini;
- Via A. Costa.

#### DECORRENZA E DURATA

Il provvedimento è operativo nel periodo 1 novembre – 15 aprile di ogni anno da lunedì a venerdì, esclusi i giorni di festività nazionale, dalle ore 8:30 alle 12:30 e dalle ore 14:30 alle ore 18:30

#### ORDINA ALTRESI'

- Che il presente provvedimento sia applicato dagli organi preposti a controllarne l'osservanza.
- Che per consentire l'attività di controllo degli organi addetti alla vigilanza è fatto obbligo di esporre in modo ben visibile i contrassegni e di esibire, su richiesta dei medesimi organi, le certificazioni/attestazioni che documentano le circostanze di eccezione indicate nella presente.
- Eventuali deroghe alla presente ordinanza, qualora si rendessero necessarie, potranno essere disposte dal Corpo Polizia Locale solo per situazioni del tutto eccezionali, di carattere contingente e urgente, non altrimenti prevedibili.

#### RENDE NOTO

- l'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente atto è punita con sanzione amministrativa, mediante il pagamento della somma prevista dalle norme del Nuovo codice della strada - D.Lgs. 30/4/1992 n. 285 e successive modifiche e integrazioni all'articolo 7 - comma 1 - lett. b) e comma 13 bis;
- l'uso improprio del contrassegno o certificazioni/attestazioni comporta il loro ritiro e l'applicazione delle eventuali sanzioni a norma di legge;
- per controllare la categoria (classe ambientale) del proprio veicolo (Euro 0/pre Euro, Euro 1, Euro 2, ecc.) e le sigle di omologazione dei veicoli dotati di filtro antiparticolato (FAP) occorre verificare quanto riportato nella carta (libretto) di circolazione;



- gli atti istruttori citati nel presente provvedimento sono depositati presso il Servizio Sicurezza e Ambiente di questo Comune in Largo A. Moro n. 13, ove con le modalità di legge è possibile prenderne visione ed estrarne copia nei giorni ed orari di ricevimento;
- avverso al presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR Marche entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, oppure in via alternativa proporre ricorso amministrativo straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio. E' altresì ammesso ricorso entro 60 giorni e con le formalità stabilite dall'art. 74 DPR 495/92, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;
- le limitazioni alla circolazione stradale stabilite dalla presente ordinanza decorrono dalla sua esecutività.

### DISPONE

- che il Servizio Lavori pubblici provveda alla installazione/adequamento della segnaletica stradale verticale, in base alle prescrizioni del D. Lgs. 30/4/1992 n. 285 e relativo regolamento di esecuzione, necessaria per dare esecuzione al presente atto e portarlo a conoscenza dell'utente della strada secondo le disposizioni di cui al presente provvedimento, da mantenere in maniera efficiente;
- che il Corpo Polizia Locale provveda per quanto attiene i permessi temporanei di transito per lo svolgimento di attività produttive altrimenti impossibilitate da parte degli operatori economici, con le modalità e secondo quanto indicato nel presente provvedimento;
- che ne sia effettuato l'invio al Responsabile del Servizio Lavori pubblici per quanto di competenza in ordine alla segnaletica stradale e al Comandante del Corpo Polizia Locale per quanto di competenza in ordine alle azioni di controllo, vigilanza e per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 7 commi 13 e 13 bis del N.C.S. in caso di eventuali violazioni e per le altre incombenze indicate nel presente provvedimento;
- che il presente provvedimento venga reso noto alla popolazione ed agli enti interessati con il più ampio utilizzo degli strumenti di informazione e comunicazione (televisione, radio, giornali, internet, ecc.) atti a garantire la massima e tempestiva diffusione al pubblico;
- che il Servizio Sostenibilità e servizi ai cittadini e alle imprese provveda all'invio della presente ordinanza per portarla a conoscenza di: Prefetto di Pesaro e Urbino, Questore di Pesaro, Comandante Provinciale Arma dei Carabinieri, Comando Sezione Polizia Stradale di Pesaro, Gruppo Guardia di Finanza di Pesaro e Urbino, Presidente della Regione Marche, Presidente della Provincia di Pesaro e Urbino, Dipartimento dei Trasporti Terrestri - Ufficio Provinciale di Pesaro, ACI di Pesaro e Urbino, Società Autostrade, Anas, Direzione locale Enel, Direzione locale Telecom.

Ed inoltre a:

- ARPAM, Dipartimento Provinciale di Pesaro;
- A.S.U.R. Marche - Area Vasta n. 1 - Dipartimento di Prevenzione, Pesaro;
- Capitaneria di Porto di Pesaro;
- AMI Spa;
- Adriabus Srl;
- Marche multiservizi Spa;
- Aspes Spa;
- Sindaci dei Comuni ricadenti in Zona A di cui alla DACR 52/2007: Gabicce Mare, Fano, Mondolfo, Vallefoglia, Montelabbate, Cartoceto, Colli al Metauro, San Costanzo;
- Sindaci dei Comuni di: Tavullia, Gradara, Monteciccardo, Mombaroccio, Monteporzio, Urbino.
- Associazioni Sindacali CGIL, CISL, UIL;



- Associazioni di categoria CNA, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti, Confindustria, Api, Coldiretti.

**DISPONE INOLTRE**

- che la presente ordinanza venga affissa all'Albo Pretorio, permanendo la relativa esposizione per almeno giorni 30 (trenta);
- che la presente ordinanza sostituisce l'Ordinanza sindacale n. 800 del 04/06/2018, n. 1347 del 12/09/2018 e n. 1634 del 24/10/2018.

Il Sindaco  
MATTEO RICCI / Actalis S.p.A./03358520967

Proposta numero: 2000